

*Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D.Lgs. 117/2017*

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA**

REP. N. _____

***OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CO-REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO “GIOVANI PROTAGONISTI -
CRESCONO IN COMPETENZA” – ANNO 2026.***

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiata tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, il **giorno _____ (_____) del mese di _____ dell'anno Duemilaventisei;**

TRA

- **l'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**, con sede legale in Lugo (RA), P.zza dei Martiri, 1, C.F./P.IVA 02291370399 - rappresentata dalla *D.ssa Marisa Ancarani*, nata a il in qualità di Dirigente Area Welfare, a ciò autorizzata dall'art. 13 e 22 del Regolamento Generale di Organizzazione, dal Decreto della Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 22 del 05/12/2025 - con riferimento alla delibera di C.U. n. 62/2025 che approva la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo Geco 14 – in esecuzione della Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 264 del 04/03/2026, esecutiva a termini di Legge;

E

l'Ente del Terzo Settore _____ (C.F. _____), per brevità chiamata "E.T.S.", con sede a _____, Via _____, regolarmente iscritta al Registro Unico Del Terzo settore con atto num. al n. _____ del _____, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ che agisce nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'E.T.S. _____;

(se procuratore) come da procura a rogito Notaio _____ in _____ in data _____ rep. n. _____, che si conserva agli atti;

(in caso di R.T.E. o A.T.S.) - il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il _____ (C.F. _____) in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di _____ con sede in Via _____, _____ (____), C.F./P.IVA _____ – Capogruppo Mandataria e quindi a nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Enti o Associazione Temporanea di Scopo costituito con _____ (C.F./P.IVA _____) (in qualità di mandante), con sede Legale in _____, Via _____, così come risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento a rogito del Notaio

_____ (atto Rep. n. _____ del
_____) di seguito, nel presente atto, denominato
semplicemente “R.T.E o A.T.S.”;

PREMESSO

- che l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante IL Codice del Terzo Settore, disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;

- che in particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che *“la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)”*;

- che il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in*

essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

- che con delibera n. 54 del 24/11/2021 il Consiglio dell’Unione ha approvato il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS);

- che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Deliberazione del Consiglio Unione n. 84 del 22/12/2025 ha approvato il Programma di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore 2026/2028 (approvato contestualmente al D.U.P.), esprimendo l’indirizzo di affidare la co - realizzazione dell’intervento denominato *“Azioni di valorizzazione del protagonismo giovanile in attuazione della Convenzione Geco 14 – Giovani protagonisti crescono in competenza”* ad un’E.T.S. per l’anno 2026 e con possibilità di proroga per l’anno 2027, tramite stipula di Convenzione ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

- che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n° 18882 del 03/10/25 ad oggetto *“Concessione e impegno dei contributi a favore dei beneficiari pubblici – interventi per le giovani generazioni – D.G.R. 2180/2024, 808/2025 e 1338/2025 – in attuazione del Piano Triennale “Geco 14”* è stata concessa e impegnata la somma di € 21.741,44 a favore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (impegno n° U70990), disponendo la conclusione delle attività al 30/09/2026;

- che con Determinazione n. 264 del 04/03/2026 è stato approvato l'“AVVISO PUBBLICO DI CO – PROGETTAZIONE RISERVATO AGLI E.T.S. DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS 117/2017 PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI LA CO-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “GIOVANI PROTAGONISTI – CRESCONO IN COMPETENZA ANNO 2026”, comprensivo del progetto di massima, dello schema di convenzione e relativi allegati, e che consente di attivare un partenariato per la realizzazione del progetto a seguito del percorso di co-progettazione;

- che il suddetto avviso prot. n° _____ del _____ è stato pubblicato dal _____ al _____, sul sito web istituzionale dell'Unione allo scopo di ricercare e selezionare proposte progettuali inerenti la co - realizzazione del progetto denominato “*Giovani protagonisti – crescono in competenza*” per strutturare percorsi di volontariato e formativi, attività esperenziali ed un sistema di premialità che valorizzi l'impegno dei giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- che il suddetto avviso prevedeva criteri di valutazioni dei progetti presentati e relativi punteggi;

- che con Determinazione n. _____ del _____, è stato individuato l'E.T.S. _____ (C.F. _____), per brevità chiamato “*E.T.S.*”, con sede a _____, Via _____, quale soggetto partecipante al Tavolo di co – progettazione per la redazione del progetto definitivo “*Giovani protagonisti – crescono in competenza*” e con il quale

stipulare la suddetta Convenzione;

- che con Determinazione n. del è stato approvato il **progetto definitivo** di “*Giovani protagonisti – crescono in competenza*”, risultante dai lavori del tavolo di Co-progettazione e che si intende parte integrante e sostanziale del presente Atto anche se non materialmente allegato;

- che con Dichiarazione resa dalla Dirigente dell’Area Welfare ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo della Convenzione e si intende parte integrante del presente Atto anche se non materialmente allegata*, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 26/04/2013 n. 62 in tema di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi previste dalla normativa vigente con l’E.T.S. affidatario;

- che, ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. e) del Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, non risulta necessario acquisire alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva all'antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00;

- che occorre formalizzare l’affidamento della realizzazione del progetto in oggetto con regolare Convenzione;

- che il Responsabile Unico del Procedimento e l’Ente del terzo settore affidatario hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione della Convenzione;

- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale

Convenzione la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, d'ora in avanti detta anche "*Unione*" e l'associazione/organizzazione _____, d'ora in avanti detta anche "*E.T.S.*" intendono attivare la co-realizzazione del progetto denominato "*Giovani protagonisti – crescono in competenza – anno 2026*" ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del vigente "*Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore*" in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS);

- "E.T.S." accetta e si impegna, alla co-realizzazione e alla gestione del suddetto progetto alle condizioni di cui al progetto definitivo sopra citato;

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DELLE ATTIVITA'

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e si concluderà in data 30/09/26. La relativa rendicontazione dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna, finanziatrice del Progetto, entro e non oltre il 31/10/26.

L'Unione si riserva la facoltà di affidare la realizzazione delle attività in oggetto all'E.T.S. sopra individuato per un ulteriore periodo di 8 (otto) mesi decorrenti dal 01/03/2027 e fino al 31/10/2027, previo Contratto scritto fra le parti e solo in caso di positiva valutazione del servizio svolto da parte dell'Unione e in subordine al reperimento di nuove risorse finalizzate al finanziamento del progetto.

L'Unione, durante il periodo di validità della presente Convenzione potrà chiedere per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale, una estensione o una riduzione del Servizio. Resta fermo il divieto di modifica sostanziale delle condizioni negoziali contenute nella presente convenzione durante il periodo di validità.

ART. 4 – ONERI E IMPEGNI DELLE PARTI

L'E.T.S. e l'Unione si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, affinché le attività oggetto della presente Convenzione si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità degli Utenti. Competono al Servizio “*Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico*” dell'Unione, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio. L'Unione si riserva la verifica periodica delle prestazioni oggetto della presente convenzione, volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche all'attività svolta.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. dovrà svolgere l'attività di ideazione, progettazione e realizzazione/gestione delle azioni del progetto "*Giovani protagonisti – crescono in competenza*" attraverso percorsi di volontariato e formativi, attività esperenziali ed un sistema di premialità che valorizzi l'impegno dei giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna come da progetto definitivo approvato.

L'E.T.S., in particolare dovrà provvedere:

- alla collaborazione con il servizio Nuove Generazioni dell'UCBR per la realizzazione del coordinamento operativo di tutte le azioni del progetto, nel più ampio senso del termine;
- alla collaborazione con il servizio Nuove Generazioni dell'UCBR per la realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione del progetto nei diversi contesti di riferimento (social, web, scuole etc)
- alla ideazione, progettazione, programmazione, al coordinamento ed alla realizzazione di tutte le attività del progetto definitivo nel senso più ampio del termine;
- alla promozione e alla raccolta delle candidature dei giovani che desiderano essere inseriti in progetti di volontariato attivo con l'obiettivo di ampliarne considerevolmente la loro partecipazione;
- alla promozione e raccolta delle disponibilità delle Associazioni di volontariato del territorio che intendono ospitare i ragazzi;
- al raccordo operativo e funzionale tra i giovani volontari e le Associazioni

ospitanti con la finalità di favorire il protagonismo giovanile e la realizzazione di progetti di rete;

- alle azioni di facilitazione e promozione nei diversi gruppi di stakeholder (giovani, Ets, enti e servizi del territorio) e gestione delle relazioni, del volontariato nell'ottica della valorizzazione del principio di "bene comune";

- alle azioni di supporto a favore degli ETS disponibili ad accogliere i ragazzi;

- sviluppo del sistema di formazione e di premialità a favore dei giovani protagonisti anche attraverso formule innovative quali laboratori esperienziali e tech skills trasversali, workshop sulla comunicazione digitale, gestione di progetti digitali, collaborazione su piattaforme online, public speaking online, sicurezza digitale e identità online; uso di strumenti reali (Canva, Trello, Notion, ChatGPT, ecc.) hackathon e challenge digitali: eventi brevi in cui i giovani risolvono sfide reali usando tecnologia e soft skills;

- organizzazione e gestione della formazione per i giovani anche con riferimento ai temi della sicurezza;

- realizzazione di almeno due eventi di cui uno di lancio e uno di resoconto del progetto (es alla consegna delle magliette "Giovani protagonisti" e alla consegna dei diplomi di partecipazione);

- incontri sul territorio/nelle scuole per il reclutamento dei ragazzi;

- aggiornamento delle piattaforme informative dell'Unione utili all'incrocio di domanda ed offerta ed alla promozione della progettualità.

- all'acquisto dei materiali e quant'altro necessario per la buona riuscita del progetto;
- alla supervisione e monitoraggio del corretto svolgimento del progetto, comprese le azioni a cura dei propri volontari/operatori;
- al coinvolgimento nel progetto di altri attori sociali del territorio che si rendono disponibili a collaborare con l'E.T.S.;

L'Unione monitora, durante il periodo di affidamento, l'andamento del servizio e il grado di partecipazione dei giovani e delle Associazioni di volontariato, precisando sin da ora che, in caso di risultati ritenuti - ad insindacabile giudizio dell'Unione - insoddisfacenti, l'Unione si riserva il diritto di interrompere il servizio e recedere dalla Convenzione. Il servizio reso è gratuito per gli utenti iscritti e l'Unione si farà carico della quota assicurativa per ciascun giovane partecipante.

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'E.T.S.

Spetta all'E.T.S. affidatario, oltre a quanto indicato all'art. 5:

1) la **programmazione generale, il coordinamento e la verifica** periodica di tutte le attività proposte ai giovani, fornendo all'Unione relazioni periodiche sull'andamento del progetto.

La produzione di **relazioni** sullo stato di avanzamento dell'intervento che deve avvenire anche tramite la scheda di monitoraggio fornita dalla Regione entro il 03/08/2026 ed entro il 31/10/2026.

Entro il 30/09/2026 dovrà comunque essere fornita una relazione in merito alle attività dettagliatamente organizzate e realizzate. La relazione dovrà

essere integrata da una attestazione relativa alle spese complessivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività;

2) la **realizzazione delle attività** secondo le modalità che verranno specificatamente definite con l'Unione e l'organizzazione dei percorsi di volontariato, dei percorsi formativi, delle attività esperenziali, del sistema di incentivi per i giovani partecipanti etc e di tutto quanto previsto dalla presente Convenzione;

3) ogni spesa inerente al **personale** (lavoratori dipendenti, autonomi, di altro tipo, volontari) con mansioni di educatore, ausiliario, coordinatore di servizio, esperti, ecc... operante nel servizio di cui alla presente Convenzione, con competenze e capacità adeguati alle attività da realizzare;

4) la stipulazione di idonee **polizze assicurative** come precisato al successivo art. 10;

5) l'individuazione di un **Coordinatore** responsabile delle attività, a cui l'Unione farà riferimento per l'organizzazione e la risoluzione di problemi legati alle attività e da comunicare da parte dell'E.T.S. unitamente all'elenco del personale impiegato;

6) la predisposizione dei **documenti amministrativi** e del modulo di iscrizione necessari a comunicare con i giovani e gli ETS che collaborano al progetto e con i genitori relativamente alla gestione degli ragazzi, in condivisione con il "*Servizio Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico*";

7) la gestione delle **iscrizioni dei giovani** nonché la trasmissione

dell'elenco degli iscritti e dei relativi aggiornamenti all'Unione;

8) la tenuta di un **sistema** idoneo a tracciare le **presenze giornaliere** dei giovani ai moduli di volontariato, controllando che le presenze rispettino l'elenco degli iscritti trasmesso all'Unione. I ragazzi non inseriti nell'elenco non potranno essere ammessi al servizio ed eventuali anomalie andranno prontamente segnalate all'Unione;

9) il **controllo** circa la **presenza dei giovani** alle attività di volontariato, di formazione, ai laboratori/alle iniziative - secondo i termini e le modalità concordate con l'Unione e che verranno comunicate e condivise con i genitori dei ragazzi;

10) l'acquisto di eventuali attrezzature, cancelleria e **materiali vari**, e la **fornitura di servizi** (es di grafica/stampa etc) precisando sin da ora che gli stessi rimarranno al termine del servizio di proprietà dell'Unione;

11) garantire per tutta la durata della Convenzione la disponibilità di un numero telefonico e di un indirizzo email per le esigenze di comunicazione legate allo svolgimento del servizio.

Oltre a quanto previsto in altri articoli della presente Convenzione, sono a carico dell'E.T.S. tutte le spese e gli oneri di gestione derivanti dalla presente Convenzione che non risultino espressamente poste a carico dell'Unione. In particolare il servizio dovrà essere reso a perfetta regola d'arte sulla base delle precise indicazioni del *Servizio Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico* e l'E.T.S. si obbliga ad eseguire correttamente tutte le disposizioni della presente Convenzione e le prescrizioni impartite, nonché assicurare il rispetto delle normative

vigenti in materia per tutta la durata della Convenzione.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Sono a carico dell'Unione:

- 1) la messa a disposizione in uso gratuito ma non esclusivo della **postazione di lavoro** dotata di arredi e personal computer presso gli uffici del Settore Servizi Educativi dell'Unione, in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 62;
- 2) l'onere della **polizza assicurativa** dei giovani volontari partecipanti al progetto;
- 3) le attività indicate specificatamente a carico dell'Unione nel progetto definitivo;
- 4) la vigilanza, il controllo e il coordinamento generale di tutte le azioni di progetto;
- 5) la vigilanza ed il controllo del corretto uso della postazione di lavoro e delle relative attrezzature/arredi e dei servizi di cloud pubblici ove vengono memorizzati i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio,

ART. 8 - VOLONTARI E PERSONALE

L'E.T.S. deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidata, con proprio personale (operatori volontari/lavoratori dipendenti/autonomi/di altro tipo) capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l'espletamento dei compiti e in particolare dei requisiti sotto riportati:

a) gli Operatori impiegati durante il periodo di svolgimento delle attività e delle azioni dovranno essere in possesso, come requisito minimo, del diploma di scuola secondaria di II° grado;

b) il Coordinatore del servizio individuato dovrà possedere una esperienza almeno biennale nel ruolo e nell'organizzazione/coordinamento di servizi analoghi a quello oggetto della presente Convenzione e dovrà possedere, come requisito minimo, il diploma di scuola secondaria di II° grado preferibilmente in ambito socio/educativo.

L'E.T.S. dovrà fornire l'elenco nominativo degli addetti all'attività con relativo titolo di studio, ruolo, qualifica professionale, curriculum e documento di identità di ciascuno. L'E.T.S. incaricherà personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 L'E.T.S. inoltre ha l'obbligo di richiedere il **certificato penale** del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*" prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia "patteggiato" ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura

penale.

Il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39 ha infatti introdotto l'obbligo di richiedere il **certificato penale** per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'E.T.S. garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente. Il personale dell'E.T.S. dovrà mantenere il **segreto d'ufficio** su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio. L'Unione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. L'E.T.S. dovrà provvedervi entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. Tra l'Unione e il personale utilizzato dall'E.T.S. è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti dell'E.T.S. nell'ambito degli obiettivi di servizio e le condizioni fissate dalla presente Convenzione.

L'ETS deve essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (copertura assicurativa obbligatoria in corso di validità come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017) nei confronti dei volontari e dell'eventuale personale dipendente.

L'E.T.S. dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le leggi, le disposizioni dei C.C.N.L. sul versante normativo, salariale. L'E.T.S. inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata durante la vigenza della presente Convenzione nelle summenzionate materie e che si applichi comunque alla presente Convenzione. L'E.T.S. inoltre è obbligato, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle attività e dell'utenza, sollevando l'Unione da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi. Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie. L'Unione dei Comuni si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette. Gli operatori individuati dall'E.T.S. sono obbligati a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei minori/ragazzi e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi forma di maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma di Legge, ovvero l'uso di un linguaggio inadeguato o di comportamenti lesivi della dignità dei ragazzi. E' fatto assoluto divieto al personale impiegato di svolgere all'interno dei locali del Settore Educativo – nel caso di utilizzo della **postazione di lavoro** presso gli uffici con sede a Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 62 - attività diverse da quelle definite

nell'ambito della presente Convenzione. E.T.S assume impegno ed obbligo di conservare le attrezzature/gli arredi della postazione di lavoro in buone condizioni così da poterle riconsegnare ad Unione, al termine della gestione, in buono stato di efficienza e funzionalità, salvo il normale deperimento d'uso. Le risorse umane impegnate dall'E.T.S. nella realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono tenute ad osservare diligentemente gli obblighi e oneri previsti dalla normativa di riferimento e dalla presente Convenzione, nonché ad osservare il **segreto professionale**, gli obblighi di riservatezza, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Unione per lo svolgimento delle attività.

ART. 9 - CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. individuato si impegna affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano rese con continuità, con reciproco impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti a comunicare ogni evento che possa incidere sulla organizzazione di dette attività. In particolare, l'E.T.S. deve comunicare tempestivamente, e con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, ogni evento o modificazione organizzativa e/o gestionale tale da far venir meno i presupposti per la continuazione delle attività. Il coordinamento delle attività descritte nel progetto è posto in capo al Servizio “*Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico*” dell'Unione. Al termine del progetto i referenti dell'E.T.S. presentano al Responsabile del Servizio “*Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico*” dell'Unione una dettagliata relazione sull'attività svolta.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE

Le prestazioni regolamentate dalla presente Convenzione s'intendono esercitate a tutto rischio e pericolo dell'E.T.S.

L'E.T.S. si impegna a fare un uso corretto e responsabile della postazione di lavoro con personal computer concessa presso gli uffici del Settore Educativo dell'Unione, siti in Lugo (RA) Corso Garibaldi n° 62 e si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati alle attrezzature e/o arredi utilizzati, provocati per colpa propria o per dolo e colpa delle persone di cui debba rispondere, in conseguenza dell'utilizzo. L'E.T.S. è responsabile di ogni danno che derivi all'Unione ed a Terzi dall'assolvimento delle attività assunte. L'E.T.S. solleva sin da ora l'Unione da ogni Responsabilità Civile e Penale verso terzi, per le attività del servizio oggetto di Convenzione. L'E.T.S. selezionato per l'intero periodo di valenza della Convenzione deve garantire idonee coperture assicurative per i rischi derivanti da RCT con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e INFORTUNI in ottemperanza a quanto determinato dal D.Lgs 117/2017.

A tale scopo, l'E.T.S ha presentato una Polizza Assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni arrecati a terzi a seguito dell'attività oggetto della presente Convenzione, imputabili a lui direttamente o alle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. In polizza è altresì inserito nel novero dei terzi l'Amministrazione concedente, nonché i propri dipendenti o propri incaricati.

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, e delle relative quietanze di pagamento dovranno essere

consegnate all'Unione prima della stipula della Convenzione. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa da parte dell'Unione sull'Assicuratore prescelto dall'E.T.S. non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. All'uopo l'E.T.S. incaricata ha presentato la *Polizza Assicurativa* n. _____ del _____ stipulata con _____. Qualora la suddetta Polizza prevedesse scoperti o franchigie, gli stessi non saranno opponibili a Terzi. L'E.T.S. garantisce che tutti gli operatori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da Polizze stipulate con idonee Compagnie di Assicurazione riconosciute, che vengono conservate agli Atti a cura dell'E.T.S stesso. L'E.T.S. si impegna a mantenere in essere le suddette coperture assicurative per tutta la durata della Gestione.

ART. 11 – RIMBORSO SPESE

L'Unione si impegna a rimborsare all'E.T.S. affidatario, le spese da quest'ultimo sostenute per l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, che si identificano a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

a) oneri assicurativi relativi agli operatori e/o volontari impegnati nello

svolgimento delle attività;

b) spese connesse alla realizzazione delle attività: acquisto materiali; noleggio attrezzature specifiche, servizi di stampa e grafica etc, premialità per i ragazzi, etc;

c) rimborsi spesa ai volontari/operatori etc per le attività del servizio oggetto di convenzione nonché per la partecipazione ad iniziative o attività formative oggetto della presente Convenzione;

d) spese per compensi a personale retribuito (es facilitatori) e relativi oneri;

e) spese per incarichi professionali a relatori e/o formatori, comprensive di eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione (limitatamente alla quota parte relativa ai servizi affidati);

e) spese connesse alla realizzazione di iniziative ed eventi;

e) spese contrattuali relative alla Convenzione;

f) altri costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività dei servizi affidati (costi per la gestione amministrativa/contabile, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, materiali didattici e/o materiali connessi alle realizzazione delle attività del servizio oggetto di Convenzione, etc...);

g) altri eventuali costi (limitatamente alla quota parte relativa alle attività del servizio oggetto di Convenzione).

L'elencazione delle spese di cui sopra ha carattere esemplificativo, e saranno oggetto di rimborso tutti gli ulteriori oneri inerenti l'attività in Convenzione. **All'E.T.S. possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.**

Il rimborso avverrà dietro presentazione di rendiconto dettagliato corredato da regolari documenti giustificativi delle spese. Ai fini del pagamento della somma da rimborsare, le note di addebito/richiesta rimborso spese presentate dall'E.T.S. dovranno recare i dati relativi alla Determinazione Dirigenziale di riferimento e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per ricevere il rimborso. Eventuali *spese generali*, sostenute dall'E.T.S., quali spese amministrative, telefoniche, saranno rimborsate per la quota direttamente imputabile all'attività oggetto della presente Convenzione, sulla base di apposita dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la natura e l'importo di tali spese generali e la quantificazione della quota imputabile all'attività in convenzione.

Contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute l'E.T.S. presenta una relazione sull'attività svolta e oggetto della presente Convenzione. La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza ed essere corredata dalla dichiarazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori retribuiti impiegati.

L'Unione provvederà a rimborsare le spese entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. In nessun caso l'Unione dei Comuni provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel Contratto.

Inoltre non sono ammesse a rimborso spese relative ai servizi affidati quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/o altro Ente pubblico o privato. Su richiesta motivata dell'E.T.S., potranno essere erogati acconti sui rimborsi nella misura massima del 30% dell'importo massimo rimborsabile, da conguagliarsi nell'ultima rata dell'esercizio di competenza. Resta inteso che le somme anticipate e non effettivamente rendicontate dovranno essere restituite dall'E.T.S. a fronte della semplice richiesta da parte dell'Unione.

L'importo complessivo massimo rimborsabile, riferito alle attività svolte nel periodo decorrente dalla data della sottoscrizione della convenzione e fino al 31/10/2026, è pari a € 21.741,44 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate/documentabili (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972), per la realizzazione delle attività di progetto e come previsto all'art. 9 dell'avviso pubblico a cui il presente documento è allegato.

Tale rimborso spese risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità e ai flussi finanziari di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023”*.

In particolare l'E.T.S. dovrà riportare obbligatoriamente sulla richiesta di rimborso delle spese il seguente CIG _____ ed utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accesi

presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, c. 1, Legge n. 136/2010. I pagamenti e le transazioni inerenti le attività oggetto della presente Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Prima della stipula della presente Convenzione, l'E.T.S. deve presentare all'Unione copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato ed una dichiarazione d'impegno a consegnare anche il bilancio consuntivo dell'esercizio in cui sarà rappresentata l'attività oggetto della presente Convenzione, una volta approvato. Quest'ultimo deve essere redatto secondo lo schema di cui alle Linee guida dell'Agenzia per il Terzo Settore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L'Unione potrà risolvere anticipatamente la presente Convenzione previa comunicazione a mezzo racc. a.r. con un preavviso di giorni 60 (sessanta). In tal caso verranno liquidate all'E.T.S. le sole spese effettivamente sostenute. Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni che, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione anticipata del presente Atto. La risoluzione comporterà altresì l'immediata riconsegna all'Unione della postazione di lavoro e delle attrezzature affidate, e ciò con un semplice provvedimento amministrativo, la mancata

liquidazione di ogni importo dovuto, ad esclusione di quanto effettivamente e giustamente sostenuto.

ART. 13 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'E.T.S. individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L'E.T.S. individuato deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall'Azienda USL competente per territorio, dotando il personale dipendente o volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte.

In particolare, sono sempre applicabili (art. 3 comma 12-bis D.Lgs. 81/08) per il personale volontario le seguenti disposizioni:

- a) Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;
- c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, al personale volontario dovranno essere fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato

ad operare (in base a quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze eventualmente allegato alla presente convenzione) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (contenute nei Piani di Emergenza della sede in cui si svolge l'attività, disponibili presso la stessa sede).

Nel caso in cui l'E.T.S. abbia lavoratori subordinati o ad essi equiparati (vedasi art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) dovranno essere adempiuti tutti i conseguenti obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:

- formazione dei lavoratori ex art. 37,
- nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex art. 17,
- valutazione dei rischi e redazione del relativo documento ex artt. 17 e 28
- nomina e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio e degli addetti al primo soccorso e relativa formazione ex artt. 18, 37 e 43.

Fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in riferimento alle attività afferenti al presente progetto, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione, si precisa che all'interno dei locali messi a disposizione presso le sedi principalmente individuate, non vi sono da segnalare rischi specifici per la salute o la sicurezza sul lavoro, né specifiche misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare; non si individuano inoltre rischi di interferenza che si possano determinare tra le attività

oggetto del presente avviso ed altre attività svolte nell'ambiente in cui l'E.T.S. sarà chiamato ad intervenire.

Eventuali informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad intervenire e/o rischi di interferenza tra le attività svolte ed altre attività svolte negli stessi ambienti, che dovessero essere individuati dai soggetti convenzionati dovranno essere prontamente segnalate all'Unione al fine di predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione.

ART. 14 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

Con riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*” di seguito GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in esecuzione degli interventi da realizzare, l'E.T.S. effettua trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari delle attività del progetto, di titolarità dell'Unione. A tal fine l'E.T.S. sottoscrive con l'Unione l'**Accordo sulla Privacy (ALL. D1)**, approvato con Determinazione n. 264 del 04/03/2026, *che si conserva controfirmato nel fascicolo della Convenzione e si intende parte integrante e sostanziale del presente Atto anche se non materialmente allegato*, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in

aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo 2016/679/UE e da ogni altra normativa applicabile. L'E.T.S. individuata è designata dall'Unione dei Comuni quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento relativo al Progetto denominato "Giovani protagonisti - crescono in competenza".

L'E.T.S. si obbliga a dare esecuzione all'Accordo per il trattamento dei dati personali. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto, da parte dell'E.T.S., delle istruzioni di cui all'Accordo allegato al presente documento, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Tutti i dati forniti all'Unione saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione delle attività del Progetto e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.

L'E.T.S. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo sopra descritto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'E.T.S. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui alle linee precedenti e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'E.T.S. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio, solo previa autorizzazione dell'Unione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'E.T.S. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione attinente le procedure adottate dall'E.T.S. in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

L'E.T.S. non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza della Convenzione e dovranno, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione.

L'E.T.S. potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'E.T.S. stesso ad altri procedimenti riservati a E.T.S., previa comunicazione all'Unione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'E.T.S. si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2 c. 3), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Unione la facoltà di risolvere la Convenzione.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 17 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna (RA) e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di E.T.S.) Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è da

assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 c. 3
del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

**LA DIRIGENTE AREA WELFARE DELL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA**

Dott.ssa Marisa Ancarani

IL PRESIDENTE DELL'E.T.S.
